



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Firenze
Sezione Lavoro**

composta dai magistrati

dott. Simonetta Liscio

dott. Flavio Baraschi

dott. Elisabetta Tarquini

presidente

consigliere

consigliera rel.

all'udienza del 5.11.2020, dando pubblica lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. RG. 764/2019

promossa

da VANNI MANOLA

Avv. Emanuela Manini

- appellante -

contro

INPS

Avv.ti Silvano Imbriaci e Marco Fallaci

- appellato -

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 347/2019 del Tribunale di Firenze, giudice del lavoro pubblicata in data 4.4.2019

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 17.11.2016 Manola Vanni, odierna appellante, aveva convenuto l'INPS davanti al Tribunale di Firenze, chiedendo, in via principale, che fosse accertato il suo diritto all'accredito di diverse settimane di contribuzione riferite agli anni 1983-1985, in ipotesi che l'istituto fosse condannato alla costituzione in suo favore della rendita vitalizia, con riferimento ai medesimi contributi.

All'atto della sua costituzione davanti al Tribunale l'originaria attrice aveva prodotto una dichiarazione di esenzione dal contributo unificato, mentre nulla aveva allegato, né nelle conclusioni del ricorso né altrimenti con dichiarazione separata, quanto alla titolarità di redditi utili ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.,

dichiarazione che aveva depositato solo in corso di causa (il 23.8.2017, data successiva anche alla prima udienza, tenutasi il 7.2.2017).

Il primo giudice ha respinto entrambe le domande e ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese processuali, che in motivazione ha specificato di avere quantificato sui minimi dello scaglione riferito al valore indeterminabile della causa e tenuto conto dell'istruttoria solo documentale compiuta. Ha poi escluso doversi fare applicazione della disposizione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in assenza, a suo dire, della relativa dichiarazione di provenienza della parte.

Vanni impugna la decisione de qua davanti a questa Corte censurandone il decisum limitatamente al regolamento delle spese, assumendo in tesi che il Tribunale abbia errato nell'escludere il beneficio di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.

A suo dire infatti la norma codicistica dovrebbe interpretarsi “
costituito dalla
sottoscrizione della dichiarazione ad opera della parte e dalla assunzione
diretta di responsabilità Gu
processuale” (così testualmente l'atto di appello). Ove abbia tali caratteri la dichiarazione, secondo la difesa attrice, potrebbe essere contenuta anche su foglio separato rispetto a quello introduttivo del giudizio e produrrebbe comunque l'effetto di legge, purché richiamata all'atto delle conclusioni nell'udienza di discussione, così come in effetto sarebbe avvenuto nella specie.

La parte privata ha concluso quindi in tesi per la riforma della decisione di primo grado quanto al capo relativo al riparto delle spese, chiedendone la compensazione.

In ipotesi ha chiesto ridursi il relativo ammontare nella misura di giustizia.

L'INPS si è costituito per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.

Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito l'appello non è fondato.

Rileva invero la Corte come la disposizione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. preveda testualmente, per quanto interessa, che “*nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo*

comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002”.

Il testo della norma è quindi inequivoco nell’indicare il momento e la sede processuale nella quale la dichiarazione di esenzione deve essere formulata: il momento è all’evidenza identificato con la costituzione in giudizio e la sede con il ricorso introduttivo.

Pare allora al collegio che del tutto condivisibilmente la giurisprudenza della Suprema Corte abbia ritenuto di interpretare l’onere gravante sulla parte “*nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo*” (cfr. tra le altre, Cass. n. 16284 del 2011) essendo subordinata l’esenzione “*esclusivamente alla tempestiva presentazione della dichiarazione suindicata, senza prevedere che, nell'ambito della dichiarazione stessa, debba essere contenuto anche l'impegno a comunicare le variazioni reddituali rilevanti*” (così da ultimo Cass. 29.11.2016, n. 24303 e giurisprudenza ivi richiamata).

In accordo con tale orientamento deve pertanto escludersi che valga a consentire l’esonero una dichiarazione solo tardivamente prodotta (cioè prodotta oltre il momento della costituzione in giudizio), così come invece pacificamente avvenuto nella specie (come si è detto la dichiarazione di esenzione è stata prodotta in data successiva anche alla prima udienza di discussione).

Le conclusioni assunte in tesi dall'appellante devono essere pertanto respinte.

Ma è infondato anche il motivo svolto in ipotesi, che peraltro risulta formulato del tutto genericamente.

Il Tribunale ha infatti quantificato le spese sulla base del valore (indeterminabile) dichiarato dalla parte e sui minimi dello scaglione, tenendo conto delle sole attività effettivamente svolte (con esclusione quindi della fase istruttoria). Non vi è quindi motivo di dubitare della correttezza del decisum anche sotto tale profilo.

L'appello deve essere quindi respinto.

Quanto alle spese della presente fase, deve ritenersi applicabile la disposizione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., facendosi questione comunque di un giudizio relativo a prestazioni previdenziali (per quanto in questo grado non siano tali prestazioni in discussione quanto i costi del processo diretto a conseguirle).

Risulta allora doverosa la compensazione, per avere la parte soccombente prodotto tempestivamente in questo grado la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Deve infine dichiararsi che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art.1, comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e dichiara compensate le spese processuali del grado.

Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art.1, comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 5.11.2020

La Presidente
Dott. Simonetta Liscio

La Consigliera est. Dott. Elisabetta Tarquini